

# STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

Via Guido Monaco, 16 - 52100 Arezzo – Italia

AVV. GIAMPIERO PINO  
Revisore Contabile  
Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani  
e-mail: giampiero.pino@studiolegalepino.it  
pec: avvgiampieropino@cnfpec.it

AVV. PAOLO ROMAGNOLI  
e-mail: paolo.romagnoli@studiolegalepino.it  
pec: avvromagnolipaolo@cnfpec.it

AVV. NELLINA PITTO  
Socio Società Toscana degli Avvocati Amministrativisti  
e-mail: nellina.pitto@studiolegalepino.it  
pec: avvnellinapitto@cnfpec.it

AVV. ELEONORA LEPRI  
Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani  
e-mail: eleonora.lepri@studiolegalepino.it  
pec: avveleonoralepri@cnfpec.it

AVV. NICCOLO' PINO  
Member of UIA – International Association of Lawyers  
e-mail: niccolo.pino@studiolegalepino.it  
pec: niccolopino@puntopec.it

AVV. GUIDO LACHI  
Member of UIA – International Association of Lawyers  
e-mail: guido.lachi@studiolegalepino.it  
pec: guido.lachi@firenze.pecavvocati.it

AVV. MANUELA MANGANARO  
e-mail: manuela.manganaro@studiolegalepino.it

AVV. LUCA TESTA  
e-mail: luca.testa@studiolegalepino.it

DOTT.SSA EMMA VANNELLI  
e-mail: emma.vannelli@studiolegalepino.it

Arezzo li 15.03.2022

Ai Signori  
**CLIENTI**  
Loro Sedi

Ai Signori  
**PROFESSIONISTI**  
Loro Studi

## DECRETO ENERGIA: NOVITA' PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI E TERMICI

Vi segnaliamo che il recente D.L. n.17/2022, pubblicato in G.U. il primo marzo e noto come “Decreto Energia”, ha introdotto importanti novità, tra le altre, in materia di installazione di impianti fotovoltaici, anche in zona paesaggistica.

La prima novità riguarda la qualificazione come “manutenzione ordinaria” dell'intervento di installazione di pannelli fotovoltaici. Ciò significa che detto intervento rientra nell'ambito dell'attività edilizia libera e non necessita di titoli autorizzativi preventivi.

In particolare l'art.9 del citato Decreto stabilisce che: <<... l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici ... o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è **considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi** quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 ...>>.

Tale semplificazione procedurale si applica quindi anche agli interventi su immobili soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, con alcune eccezioni, però.

# STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

La norma infatti prosegue prevedendo: <<**a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio** di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo Codice...>>.

Sono quindi esclusi gli immobili di cui al citato art.136 comma 1:

lett.b) le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza;  
lett.c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.

Tali aree e/o immobili devono essere <<individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141>> dello stesso Codice cioè in base ad uno specifico procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico. Tale dichiarazione detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori peculiari del territorio considerato e costituisce parte integrante del Piano paesaggistico.

Il PIT della Regione Toscana con valenza di Piano paesaggistico comprende la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi del citato art.136 del ridetto Codice.

Se quindi l'impianto fotovoltaico riguarderà tali aree e/o immobili sarà necessario dotarsi del preventivo atto di assenso da parte degli Enti competenti (Comune/Sovrintendenza) che ne valuteranno la compatibilità sotto l'aspetto paesistico-ambientale.

Sul tema si segnala che, secondo la consolidata Giurisprudenza amministrativa, il diniego di autorizzazione paesaggistica non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate dovendo, al contrario, specificare le ragioni del rigetto dell'istanza con riferimento concreto alla fattispecie coinvolta, sia in relazione al vincolo che ai caratteri del manufatto, ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzare e le ragioni di tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo ( Consiglio di Stato sez VI, 21.02.2022 n.1221).

L'altra novità, prevista dall'art.10 del "Decreto Energia" concerne l'estensione di un modello semplificato unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti da 50 kW a 200 kW. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo Decreto dovranno essere stabilite le condizioni e le modalità per l'adozione di tale modello unico.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti

Avv. Nellina Pitto

Avv. Giampiero Pino